



**ATTENZIONE:** A PARTIRE DAL 2008 LE ABITAZIONI PRINCIPALI ED ASSIMILATE PER LEGGE O DA REGOLAMENTO COMUNALE, **DIVERSE** DALLE CATEGORIE CATASTALI A1-A8-A-9, E RELATIVE PERTINENZE, SONO ESONERATE DAL PAGAMENTO DELL'ICI.

### **ALIQUOTE ICI ANNO 2008**

<b>DESCRIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI</b>	<b>Aliquote 2008 (per mille)</b>
Ordinaria (tutti i fabbricati diversi dai casi sotto riportati)	6,75
Aree fabbricabili (1)	6,75
Fabbricati rurali (se in possesso requisiti di legge)	Esenti
Terreni agricoli (purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure a vocazione edificatoria)	Esenti
Abitazioni principali (2)	Esenti
Abitazioni di anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizioni che le stesse non risultino locate (2)	Esenti
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) a condizione che vengano utilizzate come abitazione principale (2) (3)	Esenti
Pertinenze delle abitazioni principali e assimilate per regolamento (4)	Esenti
Alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, alla data del 1° gennaio 2008	8
Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a titolo di abitazioni principali sulla base dei contratti-tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori	4
Immobili interessati da interventi edilizi previsti dall'art. 1, comma 5, Legge 449/97	4
Abitazioni principali ed assimilate per legge o regolamento comunale (solo per categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze	4
Detrazione per abitazione principale ed assimilate per legge o regolamento comunale (solo per categoria catastale A1, A8 e A9) e relative pertinenze	€116,20

- (1) Per informazioni sul valore venale delle aree fabbricabili contattare direttamente l'Ufficio Tributi oppure consultare il sito internet del Comune: [www.gussago.com](http://www.gussago.com)
- (2) Solo se di categoria catastale **diversa** da A1, A8 e A9.
- (3) Nel caso in cui tali abitazioni siano in comproprietà di coniugi o fratelli e siano concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta di uno di essi, si considerano abitazioni principali le quote di tutti i comproprietari. (art. 4 Regolamento di applicazione sull'ICI).
- (4) Solo se il fabbricato asservito è di categoria catastale **diversa** da A1, A8 e A9.  
Sono considerate pertinenze ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sull'ICI: il garage, il box, il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero a una distanza non superiore a 200 metri.

**Si ricorda che dall'anno 1997 le rendite catastali urbane vanno aumentate del 5% (Legge 662/96 - Legge finanziaria 1997).**

#### **MOLTIPLICATORI RENDITE:**

- GRUPPO A (ESCLUSO CATEGORIA A/10), C (ESCLUSO CATEGORIA C1) = **100**
- CATEGORIA C1 = **34**
- GRUPPO B = **140**
- GRUPPO D, CATEGORIA A10 = **50**
- GRUPPO E = **ESENTE**

**I MESI DI POSSESSO VANNO CONSIDERATI INTERI QUALORA IL POSSESSO NEL CORSO DEL MESE SI PROTRAGGA PER ALMENO 15 GIORNI.**

- **IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI:** Riduzione dell'imposta del 50% purché non siano utilizzati e abbiano le caratteristiche di fatiscenza previste dall'art. 7 del regolamento comunale sull'ICI.
- **FABBRICATI INTERESSATI DA INTERVENTO EDILIZIO** (vedasi istruzioni ministeriali ICI):  
Considerare il valore venale dell'area senza computare il valore del fabbricato (dalla data di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, dall'utilizzo).

## SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

<b>prima rata</b>	dal 1° gennaio al <b>16 luglio 2008</b> <b>(scadenza prorogata dall'Amministrazione Comunale per agevolare il pagamento dell'ICI 2008 a seguito delle recenti novità introdotte in materia di abitazioni principali)</b>	in base ai mesi di possesso del 1° semestre 2008 e alle aliquote del 2007;
<b>seconda rata</b>	dal 1° al 16 dicembre 2008	saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2008 in base alle aliquote del 2008;
<b>unica soluzione</b>	dal 1° gennaio al <b>16 luglio 2008</b> (vedi note per proroga scadenza prima rata)	sulla base delle aliquote per l'anno 2008.

**- CONTO CORRENTE POSTALE N. 80526494 INTESTATO A "COMUNE DI GUSSAGO – SERVIZIO TESORERIA – ICI".**

Si fa presente che a seguito dell'introduzione dell'ulteriore detrazione (statale) per l'abitazione principale, per l'anno 2008 il modello di versamento è stato modificato. Sono disponibili presso l'ufficio tributi i nuovi bollettini, ritirabili gratuitamente. Si invita pertanto a non utilizzare più i bollettini degli anni precedenti.

**- MODELLO F24 DA PRESENTARE AGLI INTERMEDIARI ABILITATI.**

<b>CODICI TRIBUTO MODELLO F24</b>		
<b>CODICE CATASTALE COMUNE DI GUSSAGO</b>	3901	ICI - ABITAZIONE PRINCIPALE
	3903	ICI - AREE FABBRICABILI
	3904	ICI - ALTRI FABBRICATI
	3906	ICI - INTERESSI
	3907	ICI - SANZIONI
<b>E 271</b>		

**SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI ANNO 2007:**

VEDI SCADENZA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERCEPITI NEL 2007 ( DICHIARAZIONE 2008)

### VERSAMENTI

**IMPORTI MINIMI** - Nel caso di versamento dovuto in acconto pari o inferiore a 5,00 euro l'importo va cumulato con quanto dovuto a saldo e versato in unica soluzione. Non sono dovuti i versamenti annui pari o inferiori a euro 5,00.

**VERSAMENTO ARROTONDATO** - Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento:

- all'euro per difetto, se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi;
- all'euro per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi.

**VERSAMENTI CONGIUNTI** - Sono possibili versamenti congiunti di più contitolari a condizione che tale scelta venga comunicata al Comune (entro la data del versamento). Sono disponibili presso l'Ufficio Tributi comunale o sul sito internet del Comune gli appositi moduli.

### CASI PARTICOLARI

❖ **SUCCESSIONE:**

- 1) gli eredi e i legatari non devono presentare la dichiarazione ICI per gli immobili inclusi nella successione in quanto l'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia al comune dove sono ubicati gli immobili (art. 15 – c. 2 della Legge n. 383 del 18/10/2001 in vigore dal 25/10/2001);
- 2) i termini di versamento possono essere rinviati fino a dodici mesi dalla data del decesso. Tale opzione va annotata nelle denunce di variazione ICI del deceduto e degli eredi se presentate.

❖ **CONIUGI SEPARATI:**

Con Legge n. 244/2007 art. 1 – comma 6 – lettera b) (come integrato/modificato dal D.L. 21/05/2008) sono state introdotte novità in merito al coniuge separato non assegnatario per il quale, se vengono rispettati alcuni requisiti stabiliti dalla Legge, l'ex casa coniugale viene considerata abitazione principale.

**Per ulteriori informazioni:**

- **contattare l'ufficio tributi al tel. 0302522919; fax 0302520911; e-mail [ufftributi@gussago.com](mailto:ufftributi@gussago.com)**
- **rivolgersi allo sportello dell'ufficio tributi nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00**
- **consultare il sito internet del Comune: [www.gussago.com](http://www.gussago.com)**